CAMERA DEI DEPUTATI N. 4291

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 novembre 1962 *(Stampato n. 2131)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (GUI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO (TREMELLONI)

—

Ordinamento della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari della Università di Roma

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 novembre 1962

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituita presso l'Università degli studi di Roma, ai sensi dell'articolo 20, comma terzo, lettera *a*) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari al fine di promuovere l'incremento scientifico delle discipline archivistiche e bibliografiche e di curare la preparazione tecnica e professionale necessaria per il governo degli archivi e delle biblioteche.

La Scuola speciale di cui al precedente comma è sostitutiva della Scuola già esistente, con eguale denominazione, presso l'Università degli studi di Roma.

ART. 2.

La Scuola cura la preparazione professionale di:

a) archivisti;

b) conservatori di manoscritti;

c) bibliotecari.

I corsi, distinti secondo le sezioni di cui al comma precedente, hanno la durata di un biennio e danno adito rispettivamente al conferimento del diploma di:

a) archivista-paleografo;

b) conservatore di manoscritti;

c) bibliotecario.

ART. 3.

La Scuola è governata dal Consiglio, composto dal Preside eletto a norma delle vigenti disposizioni legislative, dai professori di ruolo e fuori ruolo organicamente appartenenti alla Scuola, nonché dai professori di ruolo ordinario e straordinari delle Facoltà dell'Università di Roma, titolari di discipline costitutive dell'ordinamento didattico della Scuola, che verrà determinato con le modalità di cui agli articoli 17 e 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il Preside della Scuola fa parte del Senato accademico dell'Università di Roma.

ART. 4.

L'organico della Scuola comprende i due posti di professore di ruolo assegnati con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1955, n. 36, e il posto di assistente ordinario assegnato con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 29 novembre 1954.

ART. 5.

Agli effetti dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, modificato con legge 2 agosto 1957, n. 699, ed agli effetti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1954, n. 439, la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari è considerata come Facoltà di lettere e filosofia, limitatamente ai professori di ruolo e fuori ruolo organicamente appartenenti alla Scuola stessa ai sensi del precedente articolo 4.

ART. 6.

Possono iscriversi alla Scuola i laureati in lettere, in filosofia, in giurisprudenza, in scienze politiche, in materie letterarie, in pe-

dagogia e in lingue e letterature straniere nonché gli studenti delle medesime facoltà che abbiano superato gli esami del primo biennio. Coloro che non siano in possesso del diploma di maturità classica dovranno sostenere, per iscriversi alla Scuola, una prova che attesti la loro conoscenza della lingua greca.

ART. 7.

Per gli iscritti alla Scuola valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e, in quanto attiene alle tasse e sopratasse e ai contributi di qualsiasi natura, le disposizioni legislative concernenti gli studenti delle Facoltà.

ART. 8.

All'Università degli studi di Roma è corrisposto un assegno annuo di lire 4.000.000 quale contributo dello Stato per il funzionamento della Scuola. La relativa spesa farà carico sul capitolo n. 147 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-63 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 9.

Per gli allievi iscritti al primo anno della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari, nell'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la durata dei corsi previsti come triennali dallo Statuto dell'Università di Roma, è ridotta ad un biennio a norma del precedente articolo 2, comma secondo.

ART. 10.

Nella prima applicazione della presente legge e fino a che non sia stato approvato l'ordinamento della scuola, di cui al precedente articolo 3, il Consiglio della Scuola sarà composto dai professori di ruolo organicamente appartenenti alla Scuola stessa e dai professori di ruolo di altra Facoltà dell'Università di Roma che siano titolari degli insegnamenti costitutivi della Scuola previsti dall'articolo 151 dello Statuto della predetta Università di Roma.